

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **114/1971** (ECLI:IT:COST:1971:114)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **BONIFACIO**

Camera di Consiglio del **21/04/1971**; Decisione del **19/05/1971**

Deposito del **26/05/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5618**

Atti decisi:

N. 114

ORDINANZA 19 MAGGIO 1971

Deposito in cancelleria: 26 maggio 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 140 del 3 giugno 1971.

Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4

luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1969 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Catarzi Giuseppe, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969.

Visto l'atto di costituzione di Giuseppe Catarzi;

udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), denunziato in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater, 305, 323, 324 e 325 del codice di procedura penale;

che la questione concerne esclusivamente quella parte delle suddette disposizioni che si riferisce alla prima analisi dei campioni;

che innanzi a questa Corte si è costituito con atto depositato il 27 ottobre 1969 il signor Giuseppe Catarzi, il quale ha chiesto l'accoglimento della questione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 149 del 27 novembre 1969, dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, solo nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale;

che nella stessa sentenza vennero ritenute non fondate altre questioni - anch'esse proposte nei confronti del suindicato art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 - aventi ad oggetto le disposizioni relative alle operazioni di prelievo e di prima analisi dei campioni;

che riguardo alle parti dell'art. 42 non dichiarate illegittime con la sentenza n. 149 del 27 novembre 1969, l'ordinanza di rimessione, nell'impugnarle, non adduce motivi che possano indurre a conclusioni diverse da quelle della precedente sentenza.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - già decisa con la sentenza n. 149 del 1969 - dell'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), nella parte relativa alla prima analisi dei campioni, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.